

Audizione Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati

"**Riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale**"

*AC. 1716 Governo, AC. 125, AC. 600, AC. 875, AC. 1727, AC. 1862*

**Documento ed emendamenti dell’Unione delle Province d’Italia**

*Roma, 9 ottobre 2025*

**Premessa**

I provvedimenti all’esame di questa audizione hanno l’obiettivo di riordinare le funzioni e l’ordinamento della polizia locale in modo da adeguare la legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 alle innovazioni intervenute a seguito dell’entrata in vigore della riforma Titolo V, parte seconda, della Costituzione del 2001 e della Legge 56/14 di riforma delle Province e delle Città metropolitane.

La legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale del 1986, infatti non tiene conto delle innovazioni introdotte dalla legislazione successiva che ha attribuito funzioni specifiche ai corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana.

**L’Unione delle Province d’Italia**, pertanto, avendo condiviso l’iniziativa del Governo in Conferenza unificata, apprezza la volontà di intervenire sulla disciplina della polizia locale espressa nelle diverse proposte di legge di iniziativa governativa e parlamentare all’esame della presente audizione e **ritiene necessario e urgente approvare una legge organica di riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale**.

1. **Le conseguenze della Legge 56/14 sui corpi di polizia provinciale**

La legge 56/14 ha determinato una situazione di estrema disomogeneità sui territori rispetto alle funzioni di polizia provinciale.

La “legge Delrio” ha infatti previsto tra le funzioni fondamentali delle Province la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza, la regolazione della circolazione stradale sulle strade provinciali, ma non ha individuato le competenze di polizia provinciale che rientrano nelle funzioni fondamentali delle Province, lasciando un margine troppo ampio di intervento alla legislazione regionale, che ha portato ad una moltiplicazione di conflitti e di difficoltà interpretative.

Il legislatore nazionale è intervenuto con la norma sulla polizia provinciale inserita nell’articolo 5 del decreto-legge 78/15, per consentire alle Province di individuare il personale per l’esercizio delle funzioni fondamentali in ambito stradale e ambientale e per dare alle Regioni la possibilità di riallocare alle Province personale di polizia provinciale per l’esercizio di funzioni di polizia rurale e venatoria da esse delegate.

Il quadro di riferimento normativo non è però chiaro. La scelta della costituzione di corpi e servizi di polizia provinciale è rimessa all’autonomia degli enti.

Il personale di polizia locale ha poi trovato una specifica regolamentazione **nel CCNL del 21 maggio 2018 del comparto per le funzioni locali**, nel quale è stata prevista la specificità del ruolo e dei compiti della polizia locale nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane.

Nella **legge di bilancio 2023, all’articolo 1, commi 447-448-449**, sono state previste disposizioni per il coordinamento delle attività di abbattimento e cattura della fauna selvatica tra Regioni, Province, proprietari e conduttori dei fondi, cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia, guardie venatorie, agenti dei corpi di polizia locale, personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri che pongono problemi interpretativi.

Alle Province è richiesto un coordinamento sulle attività di abbattimento e cattura della fauna selvatica definite dai piani regionali, a fronte di una situazione molto diversificata delle strutture e dei corpi di polizia provinciale. Ciò evidenzia ancor di più la necessità di una legislazione nazionale che individui puntualmente le funzioni di polizia locale che le Province e le Città metropolitane devono esercitare in tutti i territori.

1. ***La situazione dei corpi di polizia provinciale***

Sulla base di un’indagine condotta dall’UPI nel 2024 sull’organizzazione dei corpi e servizi di polizia provinciale, **in 70 Province sui 76 enti delle regioni a statuto ordinario esiste una struttura specifica di polizia provinciale, con una media di circa 15 dipendenti in ogni ente**.

* **In 56 Province la polizia locale è strutturata in un corpo o un servizio autonomo**, mentre nelle altre 14 Province i servizi di polizia operano all’interno di altri settori dell’ente.
* **Nelle 70 strutture di polizia provinciale sono in servizio 970 dipendenti**: **27 dirigenti**, **176 funzionari** e **767 agenti**.
* Anche in assenza di un dirigente, **in tutte le strutture c’è comunque un funzionario responsabile**.
* Il personale è ripartito equamente tra funzioni di **polizia locale** e di **polizia stradale** e funzioni di **polizia ambientale, faunistica e venatoria**.

Le Province, negli ultimi anni, dopo che è stato superato il blocco delle assunzioni hanno iniziato a assumere nuovo personale di polizia nelle loro strutture ma **c’è bisogno che questa loro azione sia accompagnata da un investimento statale per il rafforzamento dei corpi e servizi di polizia provinciale in tutto il Paese**.

1. ***Le proposte dell’UPI per la riforma della polizia locale***

**L’Unione delle Province d’Italia ritiene urgente un intervento normativo riguardo alle funzioni fondamentali di polizia locale** per tutti i soggetti costitutivi della Repubblica, per fornire un quadro chiaro di riferimento ai corpi e servizi di polizia locale di Comuni, Province e Città metropolitane, anche di fronte ad una legislazione regionale differenziata nella materia della polizia amministrativa locale, **in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettere h e p, della Costituzione**.

L’UPI pertanto giudica positivamente le iniziative normative in esame, purché esse si concretizzino in una riforma organica della polizia locale che definisca puntualmente le competenze e le qualifiche degli operatori di polizia locale, per rendere più funzionale l’attività dei corpi e servizi di polizie municipale, provinciale e metropolitana, coordinando gli interventi del legislatore nazionale e regionale.

Nel percorso di riforma che passa per l’approvazione di una legge delega e dei successivi decreti attuativi devono pertanto essere previste norme che chiariscano **quali sono le funzioni di polizia locale che rientrano nei compiti dei corpi e dei servizi di polizia provinciale** e metropolitana.

**Ai corpi o ai servizi di polizia locale istituiti presso le Province (e presso le Città Metropolitane), fatte salve le ulteriori competenze di polizia amministrativa locale attribuite dalle leggi regionali, devono essere riconosciute almeno le seguenti funzioni di polizia locale:**

1. **polizia ambientale, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali degli enti di appartenenza in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente;**
2. **polizia venatoria ed ittica e di presidio del territorio rurale;**
3. **polizia stradale.**

Per questi motivi, **l’UPI ritiene essenziale che le funzioni di polizia locale siano riconosciute come funzioni fondamentali anche per le Province e le Città metropolitane.**

Al fine di garantire una collaborazione tra le forze di polizia locale e le forze di polizia nazionale occorre nella legge delega si preveda la **possibilità per il personale di polizia locale di accesso gratuito alle banche dati di competenza del Ministero dell’Interno (SDI) e del Ministero delle Infrastrutture (PRA)**.

**Auspichiamo, infine, che la legge di riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale sia accompagnata da un fondo nazionale finalizzato al rafforzamento dei corpi e servizi di polizia locale, in ambito urbano, provinciale e metropolitano, attraverso risorse dedicate alle assunzioni e alla formazione del personale di polizia locale.**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

Le proposte emendative seguenti si riferiscono al disegno di legge di “*Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale*” AC 1716 presentato dal Ministro dell’Interno.

***Art. 2***

***(Princìpi e criteri direttivi generali)***

**Al comma 1, lettera a) sostituire le parole “della polizia locale e dei relativi compiti” con le parole “di polizia locale di Comuni, Province e Città metropolitane”.**

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento richiama le istituzioni locali previste dalla Costituzione per le quali devono essere individuate le funzioni fondamentali di polizia locale a tutela della certezza del diritto e della sicurezza delle comunità.*

***Art. 3***

***(Princìpi e criteri direttivi specifici)***

**Al comma 1, lettera d), punto 2) sostituire le parole “l’esclusività dell’incarico” con le parole i criteri per”.**

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento ha la finalità di lasciare spazio all’autonomia degli enti locali nella scelta delle figure che svolgono le funzioni di comandante dei corpi di polizia locale, anche per tener conto della organizzazione concreta degli enti.*

**Al comma 1, sopprimere la lettera f).**

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento ha la finalità la finalità di evitare una confusione tra le scelte che dovranno essere operate nella riforma della polizia locale e le scelte che sono lasciate al contratto di lavoro degli enti locali, una confusione che potrebbe complicare il percorso di approvazione dei CCNL per le funzioni locali.*

**Al comma 1, sostituire le parole “dei principi di onerosità delle spese, con attribuzione delle perse all’ente locale” con le parole “del principio di gratuità dell’accesso, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.**

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento ha l’obiettivo di garantire alle polizie degli enti locali la gratuità del collegamento al numero unico e alle banche dati dei centri di elaborazione richiamati dalla disposizione, quando l’accesso e l’utilizzazione del dato siano necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, anche al fine di garantire la sicurezza degli operatori.*

**Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente “h-bis) disciplina l’accesso gratuito, per fini istituzionali, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.”**

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento ha l’obiettivo di garantire alle polizie degli enti locali l’accesso gratuito ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. quando l’accesso e l’utilizzazione del dato siano necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente.*

**Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: “l-bis) la disciplina della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale di polizia locale con la promozione di iniziative formative nazionali e interregionali utili a favorire la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale anche in collaborazione con le forze di polizia nazionali.”**

*MOTIVAZIONE*

*La competenza assegnata alle Regioni dalla L. 65/1986 in materia di formazione degli addetti e di aggiornamento professionale ha portato ad una situazione molto diversificata che non garantisce in tutti i territori una formazione adeguata ad assicurare la necessaria professionalità del personale di polizia locale. Occorre prevedere una disciplina che consenta di coordinare le iniziative nazionali e regionali che consenta di programmare percorsi formativi per il personale delle polizie locali anche in collaborazione con le forze di poliza nazionali.*

***Art. 4***

***(Regolamenti del servizio di polizia locale)***

**Al comma 1:**

1. **sostituire le parole “alla revisione della disciplina in materia di” con le parole “a determinare il”;**
2. **sostituire le parole “anche per quanto concerne la disciplina del coordinamento e dell’informazione nei riguardi dei” con le parole “e a disciplinare le forme di coordinamento e di informazione tra i”.**

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento chiarisce meglio la finalità della disposizione relativamente alla determinazione dei contenuti minimi dei regolamenti locali.*

**Al comma 1, lettera a) dopo le parole “per la loro assegnazione,” aggiungere le parole “a titolo esemplificativo”.**

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento ha la finalità di semplificare la disposizione di delega eliminando indicazioni di dettaglio.*

***Art. 5***

***(Disposizioni finanziarie)***

**Prima del comma 1, inserire il seguente comma:**

**“01. Per il potenziamento del personale di polizia locale in ambito urbano, provinciale e metropolitano è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato “Fondo nazionale per la polizia locale”, con una dotazione pari a XXXXXX milioni di euro, per il triennio 2026-2028.**

*MOTIVAZIONE*

*La legge di riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale deve essere accompagnata da un fondo nazionale finalizzato al rafforzamento dei corpi e servizi di polizia locale, in ambito urbano, provinciale e metropolitano, attraverso risorse dedicate alle assunzioni e alla formazione del personale di polizia locale.*